



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Philia – Trattato d'amicizia”

Articolo 1

Denominazione e sede legale

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, recante la denominazione “Philia – Trattato d'amicizia” (di seguito solo “Associazione”).

1.2 L'Associazione è stata costituita il giorno 06/02/2025 e ha sede legale nel Comune di Avellino (AV), in via Italo De Feo n. 43.

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, all'interno del medesimo Comune, può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici di pertinenza.

1.4 L'Associazione opera sul territorio della provincia di Avellino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”

2.1 L'Associazione nel caso d'iscrizione al Registro Regionale o al RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.2 La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

2.3 Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della

denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 **Lo Statuto**

3.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.3 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 4 **Scopo, finalità e attività**

4.1 L'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo socio-culturale e turistico del Comune di Avellino, promuovendo e valorizzando le realtà e le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio di riferimento.

4.2 L'Associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e di uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera l) del Codice del Terzo Settore);
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera n) del Codice del Terzo Settore);
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera v) del Codice del Terzo Settore);
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera w) del Codice del Terzo Settore);
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera z) del Codice del Terzo Settore).

4.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a) svolgere fattiva opera di organizzazione turistica delle località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e a valorizzare le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni forma di collaborazione con Enti pubblici, privati e del Terzo Settore;



- 
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati e/o del Terzo Settore, iniziative (es. Convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni etc.) che servano ad attirare e a rendere più gradita la qualità di vita dei e delle residenti, a favore dell'aggregazione sociale e del turismo sostenibile;
 - c) sviluppare la conoscenza del territorio e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del contesto storico-culturale di appartenenza;
 - d) curare l'informazione e la formazione della cittadinanza su tematiche di interesse culturale e sociale;
 - e) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, nonché l'aggregazione sociale a favore della popolazione del territorio comunale e non solo (es. Proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali multifunzionali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori e dei giovani adulti, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di barriere sociali, favorendo l'inclusione, etc.);
 - f) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione di beni immateriali;
 - g) attivare la progettazione di iniziative e di servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

4.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, di locazione o di comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

4.5 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale riportate al comma 2.2 del presente Statuto, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

4.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001 n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

13202

4.7 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 5

I Soci

5.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle

5.2 I Soci dell'Associazione si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti.

5.3 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa annualmente.

5.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

5.5 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

5.6 Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrare il numero entro un anno. Ogni socio ha diritto a un voto.

5.7 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (ove in possesso);
- b) curriculum vitae;



- c) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.8 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la potestà sul medesimo.

5.9 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.10 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Registro dei Soci, con contemporaneo versamento della quota associativa.

5.11 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate/agli interessati.

5.12 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, quest'ultimo delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

5.13 Lo status di Socio è a tempo indeterminato. L'ammissione a Socio può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.14 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. È prevista una differenziazione dell'importo della quota associativa per fasce d'età, con un'agevolazione per gli under 26.

5.15 La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

5.16 Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate, a seguito di comunicazione scritta, fatta pervenire al Consiglio Direttivo, che, alla prima riunione utile, ne prenderà atto e annoterà il recesso nel Libro dei Soci.

5.17 Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e

ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore a un anno;
- c) esclusione dall'Associazione.

5.18 Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

5.19 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

5.20 Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

5.21 I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Articolo 6

Diritti e doveri dei Soci

6.1 I Soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi associativi e a essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea, se iscritte/i da almeno tre mesi nel Registro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere informate/i sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali della sede o delle sedi operative dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione e approvare il programma annuale delle attività;



- 
- g) essere rimborsate/i dalle spese sostenute nell' ambito dell' attività associativa, previa presentazione di documentazione valida che ne attesti l' effettività, ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - h) prendere atto dell' ordine del giorno delle riunioni assembleari;
 - i) consultare i Libri Sociali e prendere visione dei bilanci e dei verbali;
 - j) ricevere le eventuali pubblicazioni dell' Associazione;
 - k) nel caso di persone giuridiche, in Assemblea, possono essere rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

6.2 Per i Soci minori d' età, il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall' esercente la potestà sui medesimi. I Soci minori d' età non possono ricoprire cariche sociali.

6.3 I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) tenere, nei rapporti con gli altri Soci e con i terzi, un comportamento improntato allo spirito di solidarietà, alla correttezza, alla buona fede e al rigore morale. Inoltre dovranno svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini solidaristici;
- c) versare la quota associativa annuale secondo l' importo annualmente stabilito.

6.4 I soci che prestano attività di volontariato all' interno dell' Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell' art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Personale retribuito

7.1 L' associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall' art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell' attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 8

Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione

8.1 Il patrimonio dell' Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.

8.2 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.3 L' associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni, erogazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- g) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- h) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- i) eccedenze degli esercizi annuali;
- j) fondo di riserva;
- k) ogni 'altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

8.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

8.5 L' Associazione ha l' obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



8.6 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

9.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- ◆ Assemblea dei Soci;
- ◆ Consiglio Direttivo;
- ◆ Presidente e Vicepresidente;
- ◆ Collegio dei Probiviri;
- ◆ Organo di controllo.

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

10.2 Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

10.3 In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

10.4 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.5 È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.6 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.

10.7 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 11

Compiti dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea deve:

- ◆ stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- ◆ nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- ◆ nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ approvare il bilancio;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare sull'esclusione degli associati;
- ◆ deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ◆ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

12.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12.3 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



12.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12.5 Quale Assemblea ordinaria:

- ◆ approva ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- ◆ approva il bilancio sociale;
- ◆ approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- ◆ nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione;
- ◆ nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- ◆ nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- ◆ delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazioni e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- ◆ delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Articolo 13 **Assemblea straordinaria**

13.1 Quale Assemblea straordinaria:

- ◆ delibera le modifiche statutarie;
- ◆ delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ◆ delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

13.2 L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

13.3 Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Articolo 14 **Il Consiglio Direttivo**

14.1 È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri, pari a 7 (sette), compreso il Presidente, eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

14.2 Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.

14.3 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

14.5 Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

14.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- ◆ Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- ◆ Assegnazione degli incarichi di lavoro;
- ◆ Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
- ◆ Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
- ◆ Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- ◆ Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- ◆ Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
- ◆ Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
 - ◆ Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
 - ◆ Individuazione delle attività diverse di cui all' art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - ◆ Elaborazione del Codice etico.

14.7 Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell' Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

14.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.9 I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 15

Il Presidente

15.1 È eletto dall'Assemblea tra i Soci dell' Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

15.2 Ha la rappresentanza legale dell' Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

15.3 Predispose per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

15.4 Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

15.5 Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 16 **Il Vicepresidente**

16.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 **Il Segretario/Coordinatore del Consiglio Direttivo**

17.1 Il Segretario/Coordinatore del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Segretario/Coordinatore cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro dei Soci).

Articolo 18 **Il Tesoriere/Economo**

18.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Articolo 19 **Il Collegio dei Probiviri**

19.1 Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 3 (tre) membri scelti tra gli associati e dura in carica per quattro anni.





19.2 Il Collegio dei Probiviri vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio Direttivo corredate da un parere.

19.3 Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.

19.4 Il Collegio dei Probiviri interviene nelle dispute che nascono all'interno dell'Associazione, fornendo il proprio parere riguardo agli eventuali procedimenti da adottare.

Articolo 20

L'Organo di controllo

20.1 È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del Codice Terzo Settore.

20.2 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

20.3 Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.

20.4 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.5 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.6 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

20.7 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.8 Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Articolo 21

Bilancio di esercizio e bilancio sociale

21.1 L' Associazione, in ottemperanza ai principi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

21.2 Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

21.3 L' Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell' art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

21.4 Qualora l' Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

21.5 Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

21.6 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell' Assemblée indetta per la sua approvazione.

21.7 Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall' Assemblée entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.





Articolo 22

Convenzioni

22.1 L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23

Regolamenti interni

23.1 L'Associazione può dotarsi di Regolamenti interni che, in attuazione dello Statuto, regolino le modalità operative di svolgimento dell'attività. Gli stessi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 24

Il Revisore legale dei conti

24.1 L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 25

Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione

25.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

25.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 26

I Libri sociali

26.1 L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- ◆ il Libro dei Soci;
- ◆ il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
- ◆ il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

26.2 I Libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I Libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

26.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

26.4 I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Articolo 27

Privacy e GDPR

27.1 I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro e avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

27.2 L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Articolo 28

Disposizioni finali

28.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice

civile e dalle leggi vigenti in materia. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Avellino, 06 marzo 2025

Seguono le firme dei soci fondatori:

Sig.ra Laura Valentino

Laura Valentino

Sig. Angelo Della Pia

Angelo Della Pia

Sig.ra Carla Ciampi

Carla Ciampi

Sig. Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Sig.ra Annarita D'Alessio

D'Alessio Annarita

Sig.ra Ester Iovino

Ester Iovino

Sig.ra Sonia Giannattasio

Sonia Giannattasio

